



REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

Roma, 21 agosto 2008

Si pubblica normalmente il 7, 14, 21 e 28 di ogni mese
Registrazione: Tribunale di Roma n. 569/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Ufficio Bollettino Ufficiale, Tel. 06-51685250 - 06-51685116.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

S O M M A R I O

PARTE I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 11 agosto 2008, n. 15.

Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia Pag. 4

REGOLAMENTO REGIONALE 11 agosto 2008, n. 12.

Nuove norme relative ai centri commerciali naturali in attuazione ed integrazione dell'articolo 113 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2006) Pag. 26

ATTI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
10 luglio 2008, n. 413.

Designazione di un componente del collegio sindacale dell'Azienda USL RM/B Pag. 31

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
16 luglio 2008, n. 417.

Usi civici e diritti collettivi. Nomina del dott. agr. Piero Morandini a perito demaniale per l'accertamento e la verifica delle terre gravate da usi civici gestite dall'Università Agraria di Colonna Pag. 33

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
16 luglio 2008, n. 418.

Usi civici e diritti collettivi. Revoca dell'arch. Antonio Sperandio e contestuale nomina del geom. Antonio Aversa a perito demaniale per l'accertamento e la verifica delle terre gravate da usi civici gestite dal Comune di Castelliri.

Pag. 36

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEGLI ASSESSORI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio
2008, n. 479.

Approvazione del regolamento per la composizione, durata ed organizzazione del Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente di cui all'art. 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 e successive modificazioni ed integrazioni. Revoca della deliberazione di Giunta regionale n. 6706 del 5 agosto 1994 Pag. 39

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio
2008, n. 487.

Lotta alla droga. Approvazione dei progetti pervenuti a seguito della deliberazione Giunta regionale n. 186/2008. Esercizi finanziari 2008, 2009, 2010 Pag. 48

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2008, n. 506.

Legge regionale n. 14/2006, art. 14. Adozione tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività agricole ed agrituristica Pag. 55

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2008, n. 509.

Legge regionale 1° marzo 2000, n. 15. Programma operativo annuale per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, annualità 2008 Pag. 61

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 luglio 2008, n. 539.

Commissariamento dell'IPAB «Stabilimento SS. Annunziata ed Annessi» di Gaeta (LT) Pag. 73

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° agosto 2008, n. 585.

Proroga del termine di presentazione delle domande di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 407 del 30 maggio 2008 concernente: «Approvazione del bando "Criteri e modalità per il finanziamento di iniziative tese a rendere operativi i vigili di prossimità nei comuni che abbiano articolato il proprio territorio in circoscrizioni di decentramento. Legge regionale n. 26 del 28 dicembre 2007, art. 15"», capitolo R45523, esercizio finanziario 2008. Revoca deliberazione n. 1656 del 9 novembre 2001 Pag. 77

ATTI DIRIGENZIALI DI GESTIONE

DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 17 luglio 2008, n. 1646.

PIC LEADER+ 2000/2006. Modifiche della determinazione del Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale n. 2010 del 5 novembre 2004 concernente «Approvazione del Piano di Sviluppo Locale Tuscia Romana» Pag. 80

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 17 luglio 2008, n. 1648.

PIC LEADER+ 2000/2006. Modifiche della determinazione del Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale n. 2056 del 9 novembre 2004 concernente «Approvazione del Piano di Sviluppo Locale versante laziale del Parco Nazionale d'Abruzzo» Pag. 87

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 17 luglio 2008, n. 1650.

PIC LEADER+ 2000/2006. Modifiche della determinazione del Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale n. 2086 del 15 novembre 2004 concernente «Approvazione del Piano di Sviluppo Locale Aniene Tiburtino» Pag. 93

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 17 luglio 2008, n. 1652.

PIC LEADER+ Lazio. Sistemi di gestione e controllo. Pista di controllo. Modifiche ed integrazione della determinazione n. 2085 del 15 novembre 2004 Pag. 100

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 17 luglio 2008, n. 1694.

Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 «Disciplina della riproduzione animale». D.M. 19 luglio 2000, n. 403 «Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91». Deliberazione Giunta regionale 8 febbraio 2002 n. 128 «Indicazioni operative di competenza regionale». Iscrizione nell'elenco degli operatori di inseminazione artificiale degli animali. Borghini Paolo, codice RI0165F Pag. 104

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 18 luglio 2008, n. 1707.

Riapertura dei termini di iscrizione all'Albo regionale di cui all'art. 5 della legge regionale 14/91 a seguito della deliberazione Giunta regionale n. 334 dell'8 maggio 2008, pubblicata sul BURL del 14 giugno 2008, parte I, n. 22, e valutazione delle domande di autorizzazione per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche Pag. 106

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 18 luglio 2008, n. 1708.

Legge regionale 26 giugno 1980, n. 90. Trasferimento «mortis causa», rinnovo e costituzione delle zone di protezione igienico-sanitaria ed ambientale della concessione di acqua minerale denominata «San Marco», ubicata in territorio del Comune di Minturno (LT) Pag. 108

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 22 luglio 2008, n. 1758.

Legge 20 febbraio 2006, n. 82, articolo 9, commi 1, 3 e 4 e art. 14. Determinazione del periodo per le fermentazioni e rifermentazioni, nonché del periodo vendemmiale della campagna vitivinicola 2008/2009, nel territorio della Regione Lazio Pag. 114

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 29 luglio 2008, n. 1813.

Misure di profilassi fitosanitaria contro la diffusione del punteruolo rosso delle palme *Rhynchophorus ferrugineus*, modifiche ed integrazioni. Definizione aree delimitate D.M. 9 novembre 2007 Pag. 116

DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 21 luglio 2008, n. 2498.

Iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche private delle modifiche intervenute in seno al consiglio di amministrazione della Fondazione Santa Teresa e Sorelle De Somma con sede in Nerola (RM) Pag. 121

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2008, n. 506.

Legge regionale n. 14/2006, art. 14. Adozione tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività agricola ed agrituristica.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale n. 14 del 2 novembre 2006 inerente "Norme in materia di agriturismo e turismo rurale" di seguito denominata legge;

VISTO il regolamento regionale n. 9 del 31 luglio 2007 recante disposizioni attuative ed integrative della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 relative all'agriturismo;

CONSIDERATO che il comma 2 dell'articolo 14 della legge prevede che la Giunta regionale, sulla base dei dati forniti dal tavolo di cui all'articolo 11, adotta, con criteri uniformi, apposite tabelle, da aggiornare ogni tre anni, per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività agricola ed agrituristica;

CONSIDERATO che all'art. 6 del sopracitato regolamento è stabilito che il tempo lavoro-medio convenzionale di cui all'articolo 14, comma 2, della legge è quantificato in ore lavoro/anno;

RITENUTO opportuno rielaborare le tabelle approvate con la DGR n. 3992/98 in quanto non più esaustive dell'attuale comparto agricolo, anche in funzione delle recenti disposizioni normative relative alla figura dell'imprenditore agricolo ed alle attività che esso può svolgere;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 412 del 30 maggio 2008 con la quale sono state approvate le disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013 ed i bandi pubblici per la raccolta delle domande di aiuto per l'adesione ai regimi di aiuto attivati con le misure 111, 112, 113, 114, 115, 121, 123, 124, 125, 132, 133 e 311, nonché con la progettazione integrata aziendale (pacchetto giovani) e di filiera (PIF);

CONSIDERATO che tra i requisiti di ammissibilità stabiliti per l'accesso alle misure 112 "Insediamento giovani agricoltori", 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" e 311 "Diversificazione verso attività non agricole" è prevista la dimostrazione, da parte dell'azienda agricola, di un volume minimo di lavoro, per la cui determinazione si dovrà tener conto degli indicatori e dei parametri riportati nelle tabelle/ettaro coltura predisposte dalla Regione;

RITENUTO di utilizzare le tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività agricola ed agrituristica definite in attuazione della L.R. 14/2006 anche ai fini applicativi delle misure del PSR 2007/2013 del Lazio richiamate nel punto precedente ed in particolare per la determinazione del volume di lavoro impiegato in azienda, tenendo conto che la giornata lavorativa è ritenuta pari a 8 ore lavoro;

CONSIDERATO che, per l'elaborazione delle suddette tabelle, con disposizione del Direttore Regionale Agricoltura n. 118688 del 23 agosto 2007, è stato costituito un apposito Gruppo di Lavoro;

VISTA la relazione elaborata dal Gruppo di lavoro, trasmessa al Direttore Regionale Agricoltura con nota prot. 55394 dell'11 aprile 2008;

CONSIDERATO che il documento predisposto dal Gruppo di lavoro, comprensivo delle tabelle per il calcolo delle ore lavorative, è stato esaminato e discusso con le strutture della Direzione regionale coinvolte nella gestione e attuazione del PSR 2007/2013 e con gli organismi maggiormente rappresentativi a livello regionale degli operatori agricoli e agrituristici e quindi sottoposto ad ulteriori approfondimenti e modifiche;

VISTO il documento "Tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività agricola ed agrituristica" riportato in allegato (ALLEGATO 1), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

ESPERITA la procedura di concertazione con le parti sociali;

all'unanimità

DELIBERA

in conformità con le premesse

- di adottare, ai sensi della L.R.14/2006, il documento "Tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività agricola ed agrituristica" di cui all'Allegato 1, parte integrante della presente deliberazione, da utilizzare anche nell'ambito applicativo delle misure del PSR 2007/2013 per la determinazione del volume di lavoro impiegato in azienda, quale requisito di ammissibilità per l'adesione ai regimi di aiuto attivati con le stesse misure.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito Internet regionale.

ALLEGATO 1**TABELLE PER IL CALCOLO DELLE ORE LAVORATIVE RELATIVE ALLE
ATTIVITA' AGRICOLA ED AGRITURISTICA****TABELLA 1. TEMPO-LAVORO MEDIO CONVENZIONALE DELL'ATTIVITA' AGRICOLA**

COLTIVAZIONE DEL FONDO	ORE LAVORO/ETTARO/ANNO
COLTURE ERBACEE	
Cereali da granella	50
Mais da granella	64
Mais ceroso	72
Sorgo	56
Colture energetiche (girasole, colza ecc.)	24
Erba medica	50
Erbai	48
Pascolo magro	12
Prati e pascoli permanenti	30
Patata	320
Carciofo	640
Pomodoro da industria	400
Pomodoro da mensa	640
Barbabietola	80
Tabacco	1000
Cocomeri/Meloni	320*
Zucchine/peperoni	640*
Fragole	800*
Asparagi	560*
Finocchi	320*
Altre ortive in pieno campo	560*
Ortive in coltura protetta	1200*
Orto tradizionale	2000
Leguminose da granella	100
Aromatiche e Officinali	1600
Funghi	2400
COLTURE ARBOREE	
Fruttiferi	528
Olivo da mensa	500
Olivo da olio	400
Uva da Vino	500
Uva da Tavola	600
Actinidia	560
Nocciolo	320

Castagno da Frutto	200
Frutti minori	2400
FLOROVIVAISMO	
Flori recisi	2800
Produzioni di piante in contenitori	5600
Produzioni vivaistiche	1840
SELVICOLTURA	ORE LAVORO/ETTARO/ANNO
COLTURE DA LEGNO	
Silvicoltura da reddito	60
Produzioni biomasse (I biennio)	56
Produzioni biomasse (bienni successivi)	40
Utilizzazione Bosco Ceduo	24
Utilizzazione Bosco d'alto fusto	32
Cura manutenzione superfici arboree/arbustive	40
ALLEVAMENTO DI ANIMALI	ORE LAVORO/CAPO/ANNO
ALLEVAMENTO	
Bovini da carne	70
Bovini da latte	100
Bufalini	65
Equini	32
Ovini e caprini	24
Suini	20
Bassa corte (ogni 50 capi)	5
Cagne fattrici	20
Api (per alveare)	8
ACQUACOLTURA	ORE LAVORO/ANNO
Allevamenti intensivi (per 100 tonnellate di prodotto)	4000
Allevamenti semi-intensivi (per 100 tonnellate di prodotto)	2000
Allevamenti a scopo di ripopolamento (per 1000 avannotti)	1000

* Valori validi per ciclo colturale. In ogni caso non è possibile considerare nel calcolo più di tre cicli/anno.

Per "orto tradizionale" si intendono le coltivazioni, ottenute in pieno campo o in strutture mobili e/o temporanee, effettuate per il soddisfacimento e il conferimento di dette produzioni nell'ambito dell'attività agrituristica. Nelle aree destinate ad "orto tradizionale" devono essere presenti contemporaneamente almeno tre colture diverse. La voce orto tradizionale può essere computata nel calcolo delle ore lavoro/ettaro/anno solo per le aziende agricole che svolgono attività agrituristica.

I valori riportati in tabella sono riferiti ad aziende e a tecniche colturali tipiche delle zone laziali maggiormente rappresentative per quel tipo di coltura.

Per la trasformazione del monte ore riportato in tabella in giornate lavorative si dovrà considerare la giornata lavorativa pari ad 8 ore.

Per l'acquacoltura il calcolo del monte ore si basa sulla necessità delle unità lavorative /anno per 100 tonnellate di prodotto o per n. di individui.

Nel caso di aziende con specifiche caratteristiche fisiche, morfologiche e strutturali o che adottino tecniche colturali che si discostino dall'ordinarietà è possibile applicare ai valori riportati in tabella degli indici correttivi che di volta in volta tengano conto delle varie specificità. In particolare sono previsti i seguenti indici correttivi espressi in percentuale del monte ore complessivo delle ore lavoro calcolate per le attività agricole di cui alla tabella 1:

INDICI CORRETTIVI**% del monte ore complessivo delle attività agricole**

Zone montane e svantaggiate, aree naturali protette *
Aziende a conduzione biologica *
Frammentazione poderale

+ 20 %*
+ 20 %*
+ 20 %

* Questi due indici non si applicano ai fini del calcolo della principalit  dell'attivit  agricola rispetto a quella agrituristica in quanto, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della L.R. n.14/06, in tal caso gli indici da applicare sono quelli determinati dalle province.

L'imprenditore agricolo che svolge attivit  connesse e vuole implementare nel calcolo delle ore lavoro anche le ore dedicate a tali attivit  dovr  produrre documentazione sottoscritta da un tecnico abilitato da sottoporre ad un visto di congruit  da parte della struttura competente all'istruttoria. La documentazione dovr  comprendere una relazione nella quale si riporta per ogni attivit  connessa il tempo, espresso in ore lavoro, che viene dedicato allo svolgimento della stessa distinguendolo per le diverse fasi di svolgimento.

TABELLA 2. TEMPO-LAVORO MEDIO CONVENZIONALE DELL'ATTIVITA'AGRITURISTICA

TIPOLOGIA ATTIVITA' AGRITURISTICA	ORE LAVORO/ANNO
Ospitalità in camere	80 ore / posto letto
Ospitalità in camere con colazione	95 ore/ posto letto
Ospitalità in camere con mezza pensione	120 ore/ posto letto
Ospitalità in camere con pensione completa	135 ore/ posto letto
Ospitalità in appartamenti o monolocali autonomi	14 ore/posto letto
Ospitalità in Agricampeggio	32 ore/ piazzola
Solo ristorazione	36,5 ore/ posto tavola/ pasto

Le attività riportate in tabella sono considerate con durata annuale. Nel caso di attività svolte per periodi inferiori all'anno le ore lavoro necessarie vanno ridotte in modo proporzionale.

Il monte ore complessivo riportato in tabella, per ogni attività offerta, comprende anche le attività di trasporto, accoglienza, sorveglianza, contabilità e operazioni generiche.

L'imprenditore agricolo che svolge o intende svolgere le attività agrituristiche previste dalla L.R. n. 14/06 non comprese nella tabella 2 ha l'obbligo di attestare lo svolgimento di tali attività attraverso apposita e dettagliata relazione da sottoporre ad un visto di congruità da parte della struttura competente all'istruttoria. Per ogni attività dovrà specificare il numero di giorni dell'anno previsti e il tempo che dedica o prevede di dedicare per il suo svolgimento, distinguendo le singole fasi dell'attività.

Il Presidente
MARRAZZO